SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1917)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1962 (V. Stampato n. 3433)

presentato dal Ministro delle Finanze
(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Bilancio (PELLA)

col Ministro del Tesoro (TAVIANI)

col Ministro della Difesa
(ANDREOTTI)

col Ministro delle Partecipazioni Statali (BO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(MARTINELLI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 febbraio 1962

Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1º luglio 1957, l'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, modificato con la legge 6 marzo 1950, numero 181, è sostituito con il seguente:

« Alle Società nazionali, assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea, è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonchè dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di tali linee, nonchè per l'esercizio di voli a domanda non di linea.

Il beneficio di cui al precedente comma è, altresì, concesso alle Società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea ».

Art. 2.

Trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, cesserà di avere effetto l'esenzione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, modificato con la legge 6 marzo 1950, numero 181.

Art. 3.

È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937.

Art. 4.

Nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, non sarà concesso il rimborso dei diritti corrisposti a titolo definitivo.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.